


Elezioni regionali e comunali **2023**



L'Ufficio elettorale di sezione
e le operazioni di votazione
e di scrutinio



Parte II

La votazione

Annotazioni nelle liste della sezione

Dopo l'insediamento dell'Ufficio, il primo adempimento consiste nell'aggiornare le liste della sezione sulla base degli elenchi di cui ai **paragrafi 15. e 16.**

In particolare il presidente prende nota, accanto ai nominativi degli elettori della sezione:

- a) degli elettori che voteranno nel luogo di cura o nel luogo di detenzione;
- b) degli elettori che voteranno presso il proprio domicilio situato nella circoscrizione di altre sezioni del comune o di altri comuni della Regione, depennandoli dalle liste;
- c) degli elettori che voteranno presso il proprio domicilio situato nella circoscrizione della sezione;
- d) degli elettori marittimi o aviatori che voteranno in altro comune della Regione, nel quale si trovano per motivi di imbarco.

Inoltre, il presidente aggiunge in calce alle liste i nominativi degli elettori di altre sezioni dello stesso comune o, per le elezioni regionali, di altri comuni della Regione che voteranno presso il proprio domicilio situato nella circoscrizione della sezione.

Accertamento del numero degli elettori assegnati alla sezione

Dopo che le liste della sezione sono state aggiornate, il presidente accerta, sia per le elezioni regionali sia, eventualmente, per quelle comunali, il numero degli elettori assegnati alla sezione, tenendo eventualmente conto, in caso di elezioni comunali, degli elettori iscritti nella lista aggiunta dei cittadini dell'Unione europea.

Nelle Sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura o di detenzione, per determinare il numero degli elettori assegnati devono essere considerati anche gli elettori che voteranno nel luogo di cura o di detenzione, risultanti dagli elenchi di cui al **paragrafo 16.**, lettera b).

Autenticazione delle schede

Deve essere autenticato un numero di schede corrispondente al numero degli elettori assegnati alla sezione.

In caso di contemporaneità delle elezioni regionali con le elezioni comunali, l'autenticazione delle schede relative alle elezioni comunali viene effettuata dopo aver autenticato le schede relative alle elezioni regionali.

Il presidente apre la scatola contenente le schede di votazione e verifica la regolarità delle stesse. L'esito della verifica è comunicato al comune per la successiva segnalazione al Servizio elettorale della Regione.

Successivamente il presidente, dato atto nel verbale del numero indicato sul bollo della sezione, imprime lo stesso su ciascuna scheda.

L'autenticazione delle schede consiste nella SOLA TIMBRATURA DELLA PARTE ESTERNA di ciascuna scheda con il bollo della sezione. (Articolo 27, comma 2, lett. d), della legge regionale n. 28/2007; articolo 45, comma 3, lett. d), della legge regionale n. 19/2013).

Nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura o di detenzione, non deve essere aperta la scatola che contiene il secondo bollo destinato alla timbratura delle tessere degli elettori degenti o detenuti. Analogamente, nelle sezioni nella cui circoscrizione vi sono elettori ammessi al voto domiciliare, non deve essere aperta la scatola che contiene il bollo destinato alla timbratura delle relative tessere elettorali.

Conclusa l'autenticazione, il presidente verifica se il numero delle schede autenticate corrisponde a quello degli elettori assegnati alla sezione e ne dà atto nel verbale.

Durante le operazioni di autenticazione nessuno dei componenti dell'Ufficio può allontanarsi dalla sala.

Votazione nella sezione

La votazione si svolge, anche nell'eventuale ballottaggio in caso di elezioni comunali, la domenica, dalle ore 07.00 alle ore 23.00 e il lunedì dalle ore 7.00 alle ore 15.00.³⁶ Gli elettori che all'ora stabilita come termine della votazione si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre tale termine.³⁷

Ad eccezione degli elettori degenti, detenuti e di quelli ammessi al voto domiciliare (vedi *infra*), l'elettore vota presentandosi di persona presso la sezione nelle cui liste è iscritto.³⁸

Il presidente può consentire che votino con precedenza rispetto agli altri elettori il sindaco, i funzionari di P.S., gli addetti al servizio elettorale del comune e tutti coloro che nei giorni della votazione svolgono compiti istituzionali.

20. Elettori che votano nella sezione

Sono ammessi a votare nella sezione:³⁹

- a) gli iscritti nelle liste della sezione ed eventualmente, in caso di elezioni comunali, gli iscritti nella lista elettorale aggiunta dei cittadini dell'Unione europea;
- b) chi è stato dichiarato elettore del comune in base ad una sentenza della Corte d'appello o ad attestazione del sindaco;
- c) gli elettori non deambulanti iscritti nelle liste elettorali di altre sezioni del comune ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote.

Inoltre, fermo restando che nelle elezioni regionali l'elettore può votare nella sezione di un comune anche se iscritto nelle liste elettorali di un altro comune della Regione mentre nelle elezioni comunali può votare solo l'elettore dello stesso comune, sono ammessi a votare nella sezione anche:⁴⁰

- d) i componenti dell'Ufficio, i rappresentanti di lista, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica e i militari in servizio di ordine pubblico presso i seggi;
- e) i militari delle Forze armate, gli appartenenti alle Forze di polizia, a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che si trovino

³⁶ Articolo 9, comma 23, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21.

³⁷ Articolo 28 della legge regionale n. 28/2007.

³⁸ Articolo 29, comma 1, della legge regionale n. 28/2007.

³⁹ Articoli 29 e 30 della legge n. 28/2007; articolo 48 della legge regionale n. 19/2013.

⁴⁰ Articoli 29 e 31 della legge n. 28/2007; articolo 48 della legge regionale n. 19/2013.

- nel comune per motivi di servizio;
 f) i marittimi e gli aviatori fuori residenza per motivi di imbarco.

21. Ammissione degli elettori al voto

Per essere ammessi al voto gli elettori devono essere identificati e presentare la tessera elettorale.

L'identificazione avviene: ⁴¹

a) mediante esibizione di uno dei seguenti documenti:

- carta di identità o altro documento di identificazione con fotografia, rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, anche se scaduto. Gli elettori che hanno presentato richiesta di carta d'identità elettronica (CIE) e sono momentaneamente sprovvisti della carta d'identità cartacea, possono essere identificati mediante l'esibizione della ricevuta della richiesta della CIE. Tale ricevuta, infatti, in quanto munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della CIE cui si riferisce, deve considerarsi quale documento di riconoscimento, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 445/2000 (Ministero dell'interno, circolare n. 2/2018 del 14 febbraio 2018);
- tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un comando militare;
- tessera di riconoscimento con fotografia rilasciata da un ordine professionale;

b) per attestazione di uno dei componenti dell'Ufficio il quale dichiara di conoscere personalmente l'elettore.

Nel caso di falsa dichiarazione il componente dell'Ufficio è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065; ⁴²

c) per attestazione di altro elettore del comune.

L'elettore che attesta deve essere a sua volta identificato; è da considerarsi identificato l'elettore già ammesso a votare nella stessa o in altre sezioni del comune.

Il presidente avverte l'elettore che, in caso di falsa attestazione, sarà punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a euro 1.032. ⁴³

In caso di dissenso sull'identità degli elettori, decide il presidente. ⁴⁴

Nelle liste della sezione sono indicati gli estremi del documento di identificazione dell'elettore; nel caso di identificazione per attestazione, il soggetto che attesta appone la propria firma e il presidente fa prendere nota degli estremi del documento di identità.

Dopo l'identificazione dell'elettore e prima che il presidente consegni la scheda, uno scrutatore imprime il bollo della sezione e indica la data della votazione nell'apposito spazio della tessera elettorale.

L'elettore che si presenta a votare in base a sentenza o attestazione del sindaco esibisce, in luogo della tessera elettorale, la sentenza o l'attestazione. Su tali documenti il presidente prende nota dell'avvenuta ammissione al voto, appone la propria firma e imprime il bollo

⁴¹ Articolo 34 della legge regionale n. 28/2007; articolo 51 della legge regionale n. 19/2013.

⁴² Articolo 104, primo comma, del d.P.R. n. 361/1957.

⁴³ Articolo 104, primo comma, del d.P.R. n. 361/1957.

⁴⁴ Articolo 57, ultimo comma, del d.P.R. n. 361/1957.

della sezione.

In caso di contemporaneità delle elezioni regionali con le elezioni comunali, ai fini dell'accertamento del numero dei votanti nelle liste della sezione si deve prendere nota dell'elettore che vota solo per una delle due consultazioni.

22. Espressione del voto

Il presidente consegna all'elettore la scheda e la matita copiativa. L'elettore esprime il voto all'interno della cabina e restituisce la scheda già piegata al presidente, insieme con la matita copiativa.

Si ricorda che è vietato l'utilizzo all'interno della cabina di telefoni cellulari con fotocamera o di altre apparecchiature in grado di registrare immagini.⁴⁵ Il presidente invita l'elettore a depositare le apparecchiature di cui sia eventualmente in possesso, prendendole in consegna e restituendole dopo l'espressione del voto.

Quando la scheda non è piegata il presidente invita l'elettore a piegarla, facendolo rientrare nella cabina.

Il presidente verifica che la scheda sia autenticata e che sulla parte esterna della stessa non vi siano segni o scritte che possono portare al riconoscimento dell'elettore. Quindi, la scheda viene inserita nell'urna.

Uno dei componenti dell'Ufficio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nell'apposita colonna delle liste della sezione.

Ai fini dell'accertamento del numero dei votanti, nelle liste della sezione si deve prendere nota dell'elettore che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'ha inserita nell'urna.

Raccolta del voto dei degenti, dei detenuti e del voto domiciliare

23. Votazione nei luoghi di cura fino a 199 posti letto

Nelle sezioni con ospedali o altri luoghi di cura il voto dei degenti, anche se elettori di altre sezioni dello stesso comune o, nelle elezioni regionali, di altri comuni della Regione, viene raccolto dall'Ufficio distaccato (luoghi di cura con meno di 100 posti letto) o dal Seggio speciale (luoghi di cura da 100 a 199 posti letto).⁴⁶

Il Seggio speciale e l'Ufficio distaccato procedono alla raccolta del voto degli elettori degenti durante l'orario in cui è aperta la votazione, nel giorno e nelle ore preventivamente concordate con la direzione sanitaria. Per quanto riguarda l'Ufficio distaccato, durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni di presidente dell'Ufficio di sezione sono assunte dal vicepresidente e quelle di segretario sono affidate ad un altro scrutatore.

⁴⁵ Articolo 1 del decreto-legge 27 gennaio 2008, n. 49.

⁴⁶ Articolo 38 della legge regionale n. 28/2007; articolo 56 della legge regionale n. 19/2013. Nelle Sezioni ospedaliere le operazioni di votazione si svolgono nei modi descritti per gli ordinari Uffici elettorali di Sezione. Gli elettori degenti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione del sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi predisposti dal comune. Gli elettori che votano nelle Sezioni ospedaliere sono iscritti, all'atto della votazione, nelle liste della sezione. Il voto degli elettori degenti impossibilitati a recarsi nella cabina è raccolto dal Seggio speciale costituito presso la Sezione ospedaliera.

Nel giorno e nelle ore stabilite, l'Ufficio distaccato o il Seggio speciale si recano, accompagnati dai rappresentanti di lista che lo richiedono, presso il luogo di cura con le schede e l'altro materiale occorrente per la votazione (verbali, liste aggiunte, secondo bollo da utilizzare per la timbratura della tessera elettorale dei votanti nel luogo di cura, matite copiative, ecc.).

Per la votazione viene inserito nell'apposita busta (*Busta Os/1 R* elezioni regionali; *Busta Os/1 C* elezioni comunali) un numero di schede autenticate pari al numero degli elettori degenti risultante dagli elenchi di cui al **paragrafo 16.**, lettera *b*), maggiorato del 10%.

I degenti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione del sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi predisposti dal comune. All'atto della votazione, i nominativi degli elettori che votano nel luogo di cura vengono registrati nella lista aggiunta.

Dopo l'espressione del voto l'attestazione esibita è allegata alla lista aggiunta. Le schede votate, chiuse nell'apposita busta (*Busta Os/2 R* elezioni regionali; *Busta Os/2 C* elezioni comunali), vengono riportate nella sezione elettorale e inserite nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato. Le schede deteriorate e quelle ritirate ad elettori esclusi dal voto sono conservate in una busta (diversa per le elezioni regionali e per quelle comunali) per essere poi unite alle analoghe schede presso la sezione.

Se nella circoscrizione della sezione esistono più luoghi di cura, le schede autenticate e quelle votate sono inserite in buste distinte per ciascun luogo di cura; per la registrazione degli elettori che votano viene utilizzata la stessa lista aggiunta; per la verbalizzazione delle operazioni vengono utilizzati distinti verbali.

24. Votazione nei luoghi di detenzione

Nelle sezioni con luoghi di detenzione il voto dei detenuti, anche se elettori di altre sezioni dello stesso comune o, nelle elezioni regionali, di altri comuni della Regione, viene raccolto dal Seggio speciale.

Il Seggio speciale procede alla raccolta del voto dei detenuti durante l'orario in cui è aperta la votazione, nel giorno e nelle ore preventivamente concordate con la direzione del luogo di detenzione. Le modalità di raccolta del voto sono analoghe a quelle descritte al **paragrafo 23.**

I detenuti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione del sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi predisposti dal comune. Dopo l'espressione del voto l'attestazione esibita è allegata alla lista aggiunta.

Le schede autenticate per la votazione – in numero pari a quello dei detenuti aventi diritto al voto, risultante dagli elenchi di cui al **paragrafo 16.**, lett. *b*) maggiorato del 10% – e le schede votate sono inserite nelle apposite buste (rispettivamente: *Buste D/1 R* e *D/2 R* elezioni regionali; *Buste D/1 C* e *D/2 C* elezioni comunali).

25. Votazione presso il domicilio

Gli elettori affetti da gravi infermità che si trovano in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e gli elettori intrasportabili perché affetti da gravissime infermità votano presso il proprio domicilio.

Il voto viene raccolto dall'Ufficio distaccato della sezione nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'elettore, anche se iscritto in altra sezione dello stesso comune o, nelle elezioni regionali, di altro comune della Regione.

L'Ufficio distaccato procede alla raccolta del voto domiciliare durante l'orario in cui è aperta

la votazione, nel giorno e nelle ore preventivamente concordate con gli interessati.

Nel giorno e nelle ore stabilite, l'Ufficio distaccato si reca, accompagnato dai rappresentanti di lista che lo richiedono, presso il domicilio degli elettori con le schede e l'altro materiale occorrente per la votazione. In particolare l'Ufficio porta con sé il verbale e gli elenchi di cui al **paragrafo 16.**, lettera c).

Per la votazione viene inserito in una busta un numero di schede autenticate pari al numero degli elettori risultante dagli elenchi di cui al **paragrafo 16.**, lettera c), maggiorato del 10%.

Gli elettori votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione del sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi predisposti dal comune. L'attestazione è allegata al verbale utilizzato per la raccolta del voto, sia nel primo che nel secondo turno.

All'atto della votazione, a fianco dei nominativi contenuti negli elenchi viene annotata l'avvenuta espressione del voto.

Le schede votate, raccolte in una busta (diversa per le elezioni regionali e per quelle comunali), vengono riportate nella sezione elettorale e inserite nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti negli elenchi che hanno votato. Successivamente, le annotazioni effettuate all'atto della votazione negli elenchi predisposti dal comune vengono riportate nelle liste della sezione; in particolare nelle liste viene attestata l'avvenuta espressione del voto presso il domicilio:

- a) da parte degli elettori della sezione;
- b) da parte degli elettori di altre sezioni dello stesso comune o, nelle elezioni regionali, di altro comune della Regione, aggiunti in calce alle liste della sezione in occasione dell'aggiornamento delle stesse, prima dell'inizio della votazione.

Casi particolari nel corso della votazione

26. Voto assistito

Gli elettori non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analogia gravità, non essendo in grado di esprimere il voto in modo autonomo, possono votare con l'assistenza di un accompagnatore, scelto volontariamente, iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.⁴⁷

Per votare con l'assistenza di un accompagnatore deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

- a) l'impedimento fisico è evidente;
- b) la tessera dell'elettore riporta la sigla "AVD" ("diritto voto assistito"). In questo caso l'elettore è ammesso al voto assistito senza necessità di esibire altra documentazione;
- c) l'elettore è ancora in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile che veniva rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale – I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'Interno) ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. All'interno del libretto, recante, tra l'altro, la fotografia del titolare, oltre all'indicazione della categoria «ciechi civili», deve essere riportato uno dei seguenti codici, attestanti la cecità assoluta: 10, 11, 15, 18, 19, 06, 07;
- d) l'elettore esibisce un certificato medico, rilasciato da un funzionario medico designato

⁴⁷ Articolo 32 della legge regionale n. 28/2007; articolo 49 della legge regionale n. 19/2013.

dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, attestante che l'infermità fisica diagnosticata impedisce di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore.

Non è consentito il voto assistito per infermità riguardanti la sfera psichica.

Il presidente, prima di consegnare la scheda:

- a) richiede all'accompagnatore di esibire la tessera elettorale, per assicurarsi che lo stesso sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;
- b) accerta che l'elettore abbia scelto liberamente l'accompagnatore e ne conosca il nome e il cognome.

Nel verbale (**paragrafo 6.**) si prende nota del nome e cognome dell'elettore, del nome e cognome dell'accompagnatore, del numero della tessera elettorale (in caso di annotazione permanente al diritto al voto assistito) o del motivo dell'assistenza (in caso di impedimento fisico evidente o di esibizione del certificato medico).

Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto, si prende nota dell'avenuto assolvimento della funzione di accompagnatore.

27. Elettori non iscritti che votano nella sezione

Alcune categorie di elettori possono votare nella sezione anche se non sono iscritti nelle relative liste.

Gli elettori **non deambulanti**, iscritti nelle liste elettorali di sezioni ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in una qualsiasi sezione elettorale del comune collocata in sede priva di barriere architettoniche.⁴⁸

Per essere ammessi al voto tali elettori devono esibire, oltre alla tessera elettorale, una certificazione medica rilasciata, anche in precedenza per altri scopi, dall'azienda per i servizi sanitari, oppure la patente di guida speciale. Dalla documentazione esibita, deve risultare l'impossibilità o l'incapacità gravemente ridotta di deambulazione.

Nel verbale (**paragrafo 7.**) si prende nota delle generalità degli elettori non deambulanti e del titolo in base al quale gli stessi sono stati ammessi a votare nella sezione. I nominativi degli elettori sono aggiunti in calce alle liste della sezione.

Nella sezione possono anche presentarsi coloro che sono stati dichiarati elettori del comune da una **sentenza della Corte d'appello** o da un'**attestazione del sindaco**.⁴⁹

Per essere ammessi al voto tali elettori devono esibire, in sostituzione della tessera elettorale, la sentenza o l'attestazione. Sul documento esibito il presidente appone l'annotazione «*Ha votato*», la propria firma, la data e il bollo della sezione, così da impedire che l'elettore sia ammesso a votare anche in altra sezione.

Nel verbale (**paragrafo 7.**) si prende nota delle generalità degli elettori e degli estremi della sentenza o dell'attestazione. I nominativi degli elettori sono aggiunti in calce alle liste della sezione.

I componenti dell'Ufficio, i rappresentanti di lista, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso i seggi possono votare nella sezione presso la

⁴⁸ Articolo 30 della legge regionale n. 28/2007; articolo 48, comma 2, della legge regionale n. 19/2013.

⁴⁹ Articolo 29, comma 2, lett. b), della legge regionale n. 28/2007; articolo 48, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 19/2013. Si tratta dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata dal sindaco ai sensi dell'articolo 32 - bis del d.P.R. 223/1967 (riacquisto del diritto elettorale); un caso quindi diverso rispetto a quello dell'elettore, già iscritto nelle liste della sezione, al quale il sindaco, non avendo potuto rilasciare, sostituire o rinnovare subito la tessera elettorale, ha consegnato un attestato sostitutivo della tessera.

quale svolgono l'incarico purché risultino iscritti nelle liste elettorali: ⁵⁰

- a) di un'altra sezione dello stesso comune (scrutatori, segretario, rappresentanti delle liste per le elezioni comunali);
- b) di un'altra sezione dello stesso comune o di altri comuni della stessa circoscrizione elettorale (rappresentanti delle liste circoscrizionali per le elezioni regionali);
- c) di un'altra sezione dello stesso comune o di altri comuni della Regione (presidente dell'Ufficio, ufficiali e agenti della Forza pubblica).

Tali elettori sono aggiunti in calce alle liste della sezione.

Nel verbale (**paragrafo 7.**) si prende nota delle generalità e del titolo in virtù del quale l'elettore è stato ammesso al voto nella sezione.

I militari delle Forze armate, gli appartenenti alle Forze di polizia, a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i marittimi e gli aviatori fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio. ⁵¹

Per essere ammessi al voto tali elettori devono esibire, oltre alla tessera elettorale:

- a) per quanto riguarda i militari, la dichiarazione del comandante che attesta il reparto al quale il militare è assegnato e la sede dello stesso;
- b) per i marittimi e gli aviatori: il certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità, per motivi di imbarco, di recarsi a votare nel comune di residenza; il certificato del sindaco del comune in cui l'elettore si trova per motivi di imbarco attestante l'avvenuta notifica al sindaco del comune di residenza della volontà dell'elettore di votare nel comune stesso.

Tali elettori possono votare in una qualsiasi sezione elettorale e sono iscritti in apposita lista aggiunta.

Nel verbale (**paragrafo 7-bis.**) si prende nota delle generalità degli elettori e del titolo in virtù del quale l'elettore è stato ammesso al voto nella sezione.

28. Altri casi particolari

Se l'elettore riscontra che la **scheda è deteriorata** o egli stesso, per negligenza, la deteriora, la restituisce al presidente. ⁵² Sulla scheda viene apposta l'indicazione «*scheda deteriorata*». Nel verbale (**paragrafo 8.**) si prende nota delle generalità dell'elettore. Il presidente preleva una nuova scheda dalla busta contenente le schede non autenticate, la autentica e la consegna all'elettore in sostituzione di quella deteriorata.

Il presidente può disporre l'allontanamento dalle cabine, previa restituzione della scheda, degli **elettori che** a suo giudizio **indugiano artificiosamente** nell'espressione del voto o che non rispondono all'invito di concludere l'operazione di voto e di restituire la scheda. ⁵³ Sulla scheda restituita senza espressione di voto viene apposta l'indicazione «*Scheda annullata*». Nel verbale (**paragrafo 9.**) si prende nota delle generalità dell'elettore, il quale può essere riammesso a votare soltanto dopo che hanno votato tutti gli elettori presenti.

⁵⁰ Articolo 29, comma 2, lett. c) e d), della legge regionale n. 28/2007; articolo 48, comma 1, lett. c) e d), della legge regionale n. 19/2013.

⁵¹ Articolo 31 della legge regionale n. 28/2007.

⁵² Articolo 35, comma 3, della legge regionale n. 28/2007; articolo 53, comma 1, della legge regionale n. 19/2013.

⁵³ Articolo 35, comma 7, della legge regionale n. 28/2007; articolo 53, comma 4, della legge regionale n. 19/2013.

Se un **elettore non vota nella cabina**, il presidente ritira la scheda e l'elettore non è più riammesso a votare.⁵⁴ Sulla scheda viene apposta l'indicazione «*Scheda annullata*». Nelle liste della sezione, accanto al nome dell'elettore, viene fatta apposita annotazione. Nel verbale (**paragrafo 10.**) si prende nota delle generalità dell'elettore.

Al caso dell'elettore che non vota nella cabina devono ricondursi le seguenti due ulteriori ipotesi:

- a) quella in cui l'elettore viene colto all'interno della cabina nell'atto di fotografare o registrare immagini del proprio voto. In questo caso la scheda, sia o meno stata votata, deve comunque essere annullata e l'elettore non è più riammesso a votare;
- b) quella dell'elettore che si rifiuta di ritirare la scheda o che, dopo averla ritirata, non entra in cabina e restituisce la scheda senza esprimere il voto. In entrambi i casi, se l'elettore chiede che vengano verbalizzati suoi reclami o dichiarazioni di astensione dal voto o di protesta, il presidente fa riportare sinteticamente nel verbale il contenuto dei reclami o delle dichiarazioni, allegando gli eventuali documenti presentati dall'elettore.

Se un elettore restituisce una **scheda non autenticata**, la stessa non viene inserita nell'urna e l'elettore non è più riammesso a votare.⁵⁵ Sulla scheda viene apposta l'indicazione «*Scheda annullata*». Nelle liste della sezione, accanto al nome dell'elettore, viene fatta apposita annotazione. Nel verbale (**paragrafo 11.**) viene preso nota delle generalità dell'elettore.

Nel verbale (**paragrafo 12.**) si prende anche nota delle generalità dell'**elettore che non restituisce la scheda o la matita**.⁵⁶ L'elettore non è più riammesso a votare e viene segnalato ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dalla legge.

Le schede deteriorate e quelle annullate vengono firmate dal presidente e da uno scrutatore e inserite nell'apposita busta (*Busta 5/bis R* elezioni regionali; *Busta 5/bis C* elezioni comunali).

29. Adempimenti dell'Ufficio

Con riferimento ai casi descritti nei **paragrafi 27. e 28.**, è opportuno che l'Ufficio operi nel modo seguente:

- a) la scheda consegnata ad elettori che votano nella sezione pur non essendo iscritti nelle relative liste (non deambulanti, elettori che votano in base a sentenza o attestazione del sindaco, componenti dell'Ufficio, rappresentanti di lista, ufficiali e agenti della Forza pubblica in servizio presso la sezione) è prelevata dalla scatola contenente le schede non autenticate e di volta in volta appositamente autenticata;
- b) allo stesso modo si procede quando deve essere consegnata una seconda scheda in sostituzione di quella deteriorata o nel caso di elettori allontanati dalla cabina e poi riammessi al voto;
- c) invece nel caso di elettori allontanati dalla cabina e non riammessi al voto, di elettori che non hanno votato nella cabina e di elettori che hanno restituito la scheda non autenticata, nessuna nuova scheda deve essere autenticata.

Operazioni di riscontro dopo la votazione

In caso di contemporaneità delle elezioni regionali con le elezioni comunali, l'Ufficio compie le operazioni di riscontro distintamente per ciascun tipo di elezione iniziando dalle elezioni

⁵⁴ Articolo 35, comma 6, della legge regionale n. 28/2007; articolo 53, comma 3, della legge regionale n. 19/2013.

⁵⁵ Articolo 35, comma 5, della legge regionale n. 28/2007; articolo 53, comma 2, della legge regionale n. 19/2013.

⁵⁶ Articolo 35, comma 8, della legge regionale n. 28/2007; articolo 53, comma 5, della legge regionale n. 19/2013.

regionali.

Chiusa la votazione il presidente accerta il numero degli elettori che hanno votato e il numero delle schede autenticate ma non utilizzate.

Il numero dei votanti, distinto in maschi e femmine, è dato dal totale delle categorie indicate al **paragrafo 13.** del verbale (si vedano anche le “*Istruzioni per la compilazione del verbale*”). Il numero delle schede autenticate ma non utilizzate per la votazione viene attestato nel **paragrafo 14.** del verbale.

Ultimate le operazioni di riscontro, le liste della sezione vengono firmate in ciascun foglio dal presidente e da uno scrutatore. La firma delle liste assolve la funzione di una autentica formale, mediante la quale viene attestato, sino a querela di falso, che quelle, e non altre, sono le liste usate per la votazione. La sua funzione è quella di evitare qualsiasi manomissione delle liste dopo la votazione.

Successivamente, le liste della sezione vengono inserite nella *Busta 3 R* (anche nel caso di contemporaneità delle elezioni regionali con le elezioni comunali; in questo caso, pertanto, la *Busta 3 C* viene utilizzata solo nell'eventuale del ballottaggio); le schede autenticate ma non utilizzate per la votazione vengono inserite, insieme alle schede non autenticate, nella *Busta 4 R* (*Busta 4 C* per le elezioni comunali). Prima di iniziare lo scrutinio le buste vengono depositate nella segreteria del comune.⁵⁷

⁵⁷ Articolo 37, comma 1, lett. c) e d), della legge regionale n. 28/2007; articolo 54, comma 1, lett. f), della legge regionale n. 19/2013.